


N. 18 d'ordine interno

N. 5/ARIA di protocollo proposta

N. 462 di registro del 09.05.2013



**PROVINCIA DI COMO**  
"DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE"  
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA PROVINCIALE, PER LE STAGIONI TERMICHE 2013-2014 E 2014-2015. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

(vedasi relazione interna)

IL DIRIGENTE .....  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE  
Dr. Franco Binaghi

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Parere favorevole alla proposta di determinazione sopra riportata che è regolare dal punto di vista contabile, ai sensi dell'art. 151 comma n. 4 D. Lgs 18-08-2000 n. 267

IL RAGIONIERE CAPO .....

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

CAP. 17468 IMP. 1520/11 SUB. 214/13 € 120.000,00  
CAP. 17468 IMP. 1520/11 SUB. 215/13 € 225,00 (AVCP)  
CAP. 17468 IMP. 1520/11 SUB. 216/13 € 3.000,00 (PUBBL.)

OSSERVAZIONI .....

AVANZO VINC.

Data 16 MAG. 2013

IL RAGIONIERE CAPO .....

IL SEGRETARIO GENERALE .....



## PROVINCIA DI COMO

**COPIA**

---

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N° 462 DEL 09/05/2013

#### **SETTORE Ecologia e Ambiente**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA PROVINCIALE, PER LE STAGIONI TERMICHE 2013-2014 E 2014-2015, DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE  
F.to BINAGHI FRANCO

Data esecutività:

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA PROVINCIALE, PER LE STAGIONI TERMICHE 2013-2014 E 2014-2015. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.**

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE**

### **Premesso**

- che ai sensi della Legge n. 10/1991, del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i., della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. del D.Lgs 192/2005 e s.m.i., della Delibera di Giunta Regionale n. 5117/2007 e s.m.i. è posto in capo a questa Provincia il controllo degli impianti termici finalizzato alla progressiva riduzione dell'inquinamento dell'aria ed al risparmio energetico, nonché alla sicurezza dei cittadini, con competenza sul territorio di tutta la Provincia di Como, ad esclusione della sola città di Como, in quanto avente più di 40.000 abitanti;
- che tra le attività di controllo sugli impianti termici rientra l'effettuazione di visite ispettive sugli impianti presenti nel territorio di competenza, programmate secondo criteri fissati dalla normativa regionale vigente;
- che con riferimento alle stagioni termiche 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, dato l'esiguo personale presente in organico al Settore Ecologia ed Ambiente e la specificità tecnica delle mansioni di ispezione impianti termici, la Provincia di Como ha provveduto ad affidare a professionisti esterni, con procedura di selezione comparativa basata sulla valutazione dei curricula, degli specifici incarichi professionali individuali ai sensi del D.Lgs 165/2011;

**Preso atto** del sostanziale accoglimento da parte del TAR Lombardia di ricorsi recentemente avanzati nei confronti di alcune Province lombarde da società private, che contestano la modalità di affidamento del servizio di ispezione impianti termici mediante incarichi professionali individuali;

**Ritenuto** quindi necessario ed opportuno attivare una procedura di affidamento del servizio di ispezione impianti termici, alternativa rispetto all'incarico professionale individuale ed in ottemperanza alle vigenti normative in materia di affidamenti di pubblici servizi;

### **Dato atto:**

- che il servizio, previsto dall'art. 9 del D.lgs 192/2005 rientra nell'ambito dei servizi pubblici locali, in quanto viene svolto nell'interesse dei cittadini, su cui ricade il costo del servizio sotto forma di tariffe predeterminate;
- che, pertanto, non sono applicabili al servizio in oggetto le norme di dettaglio contenute nel D.lgs 163/06, ma trova applicazione solo l'art. 30 dello stesso relativo alle concessioni di servizi;
- che nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento si procederà ad affidare il servizio in oggetto mediante procedura ristretta;
- che nel rispetto del principio dell'adeguata pubblicità, il bando di gara verrà pubblicato sulla GUCE, GURI, Osservatorio Regionale, Sito Internet dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.lgs 163/06, verranno invitati a presentare offerta un numero massimo di 10 operatori economici sorteggiati pubblicamente fra coloro che

- avranno presentato la propria candidatura e che saranno risultati in possesso dei necessari requisiti di partecipazione;
- che l'offerta migliore verrà individuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 86 comma 2 del D.lgs 163/06;
  - che le offerte presentate verranno valutate da apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 84 del Dlgs 163/06;
  - che l'importo a base d'asta della concessione relativa al servizio in oggetto è pari ad € 347.107,44 (iva esclusa);
  - che la spesa complessiva relativa alla concessione del servizio in oggetto pari ad €420.000 (iva inclusa) trova copertura al cap. 17468, cod. bil. 1070703, c.c. 24, R 1520/2011;
  - che si deve procedere al pagamento della somma pari ad € 225,00, quale contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'espletamento della gara in oggetto;

**Ritenuto**, di impegnare la somma di Euro 225,00 quale Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti di Lavori Servizi e Forniture per l'espletamento della gara di cui in oggetto e la somma di Euro 3.000,00 quale spese di pubblicazioni del bando di gara e dell'esito della procedura esperita;

**Dato atto** che la suddetta spesa fa carico:

- per Euro 225,00 (contributo AVCP) al cap. 17468, cod. bil. 1070703, c.c. 24, R 1520/2011;
- per Euro 3.000,00 (Spese di Pubblicazione) al cap. 17468, cod. bil. 1070703, c.c. 24, R 1520/2011;

**Ritenuto** inoltre di approvare con il presente provvedimento il capitolato speciale relativo alla concessione del servizio in oggetto che si allega;

**Viste:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 1865 del 29/12/2011, con la quale si impegnavano, ai sensi dell'art. 183, V comma, del D.Lgs 267/2000, le somme di € 439.321,27 al capitolo 17468, quali ricognizione di somme a destinazione vincolata, di parte corrente, di competenza del Settore Ecologia ed Ambiente;
- la Deliberazione n. 5 del 15/04/2013 con la quale il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale approvava il bilancio di previsione 2013/2015;
- la Deliberazione n. 53 del 07/05/2013 con il quale il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale approvava il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2013;

## **DETERMINA**

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 163/06, la concessione del servizio di ispezione degli impianti termici di competenza provinciale di cui alla Legge n. 10/1991, al D.P.R. n. 412/93 e s.m.i., alla L.R. n. 26/2003 e s.m.i., al D.Lgs 192/2005 e s.m.i., alla Delibera di Giunta Regionale n. 5117/2007 e s.m.i.;

Determina n. 462 del 09/05/2013

- 2) di dare atto che la concessione del servizio in oggetto verrà affidata mediante procedura ristretta, con applicazione dell'art. 62 comma 1 del D.lgs 163/06 e, pertanto, verranno invitati a presentare offerta n. 10 operatori economici, scelti mediante sorteggio pubblico, fra tutti coloro che saranno risultati essere in possesso dei necessari requisiti di qualificazione;
- 3) di dare atto che l'offerta migliore verrà individuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 86 comma 2 del D.lgs 163/06;
- 4) di dare atto che le offerte verranno valutate da apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 84 del D.lgs 16/06;
- 5) di approvare il capitolato speciale relativo alla concessione in oggetto allegato al presente provvedimento;
- 6) di dare atto che l'importo a base d'asta della concessione relativa al servizio in oggetto è pari ad € 347.107,44 (iva esclusa);
- 7) di dare atto che la spesa complessiva relativa alla concessione del servizio in oggetto pari ad € 420.000,00 (iva inclusa) trova copertura al cap. 17468, cod. bil. 1070703, c.c. 24, R 1520/2011;
- 8) di impegnare la somma complessiva di Euro 3.225,00 come segue:
  - per Euro 225,00 (contributo AVCP) al cap. 17468, cod. bil. 1070703, c.c. 24, R 1520/2011, sub. ....;
  - per Euro 3.000,00 (Spese di Pubblicazione) al cap. 17468, cod. bil. 1070703, c.c. 24, R 1520/2011, sub. ....;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE  
F.to BINAGHI FRANCO



## PROVINCIA DI COMO

Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367 Fax 031.230.383  
SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE  
SERVIZIO ARIA ED ENERGIA

### CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO PER LE STAGIONI TERMICHE 2013-2014 E 2014-2015.

## CAPITOLATO SPECIALE

### SOMMARIO

- ART. 1: ATTIVITA'
- ART. 2: DURATA DELLA CONCESSIONE E TERMINI DI ESECUZIONE
- ART. 3: CARATTERE DELL'APPALTO
- ART. 4: IMPORTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 5: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
  - 5.1. Programmazione delle ispezioni:
  - 5.2. Svolgimento delle ispezioni:
  - 5.3. Strumentazione:
  - 5.4. Rendicontazione delle ispezioni:
  - 5.5. Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici:
  - 5.6. Condizioni migliorative
- ART. 6: SPORTELLO TELEFONICO ISPEZIONI
- ART. 7: OSSERVANZA DI LEGGI E NORME
- ART. 8: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 9: AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE, ANNULLAMENTO E RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE, SPESE CONTRATTUALI
- ART. 10: REVOCA DELLA CONCESSIONE
- ART. 11: RECAPITO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 12: PENALI
- ART. 13: PAGAMENTI
- ART. 14: DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 15: GARANZIE
- ART. 16: CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 17: CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE E CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 18: RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO
- ART. 19: PERSONALE DEL CONCESSIONARIO: REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'
- ART. 20: TUTELA DEI LAVORATORI, SICUREZZA E PAGAMENTO DEI DIPENDENTI
- ART. 21: RISERVATEZZA DEI DATI
- ART. 22: ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
- ART. 23: FORO COMPETENTE
- ART. 24: DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 1: ATTIVITA'

La concessione ha per oggetto il servizio di ispezione dello stato di esercizio e di manutenzione, compresa la misura del rendimento di combustione e, nei casi previsti, del tiraggio o altro, degli impianti termici civili ai sensi della L. 10/91 e ss.mm.ii., del DPR 412/93 e ss.mm.ii., del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii. della L.R. 24/2006 e s.m.i. e della D.G.R.5117/07 e ss.mm.ii., siti nel territorio di competenza della Provincia di Como (indicata di seguito come stazione appaltante "SA").

Il servizio comprende le attività di seguito sintetizzate:

- programmazione delle ispezioni (calendarizzazione ed assegnazione al singolo ispettore), relative agli impianti estratti e consegnati al Concessionario dalla SA;
- stampa, imbustamento, spedizione, gestione dell'intero iter relativo all'invio delle lettere di Avviso Ispezione all'utente (redatte su standard definito dalla SA);
- esecuzione delle visite ispettive secondo programmazione comunicata all'utenza con la comunicazione di cui al punto precedente, ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle norme relative al contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, attraverso l'ispezione degli stessi dal punto di vista documentale, visivo e strumentale, compresa l'esecuzione delle prove di rendimento, tiraggio e tutte le verifiche previste dalle norme per la compilazione dei rapporti di prova regionali (Decreto Regionale Lombardia n. 6260 del 13 luglio 2012) e della eventuale modulistica aggiuntiva fornita dall'Ente;
- tempestiva segnalazione agli enti competenti in caso di ispezione su impianto ritenuto potenzialmente pericoloso, nei modi e tempi previsti dal Capitolato e relativi allegati;
- inserimento dei rapporti di verifica nel CURIT e consegna degli stessi alla SA nei tempi e modi previsti dal Capitolato e relativi allegati;
- gestione completa del codice impianto CURIT relativo ad ogni impianto ispezionato, con riferimento in particolare alla rettifica delle informazioni presenti nel CURIT che differiscano da quanto riscontrato in sede di ispezione (esemplificativamente: indirizzi di ubicazione, anagrafica soggetti, dati tecnici generatore, nonché verifica della registrazione a CURIT della ditta di manutenzione/installazione, nei tempi e modi previsti dal Capitolato e relativi allegati);
- restituzione in formato digitale, secondo modalità concordate con la SA, delle informazioni di riepilogo necessarie per la gestione post-ispezione, nei modi e tempi previsti dal Capitolato e relativi allegati;
- assistenza alla SA in caso di necessità conseguenti allo sviluppo di procedure sanzionatorie, di contenzioso e di gestione dei procedimenti post-ispezione;
- messa in disponibilità di almeno un referente designato dal Concessionario, in occasione di riunioni o incontri preventivamente concordati presso la SA, qualora ciò sia ritenuto necessario;
- attivazione di un numero verde "Sportello Telefonico Ispezioni Impianti Termici", attivo nei periodi e tempi previsti dal Capitolato, con l'obiettivo di fornire assistenza ed informazioni all'utenza in merito alle attività oggetto del Capitolato stesso.

## ART. 2: DURATA DELLA CONCESSIONE E TERMINI DI ESECUZIONE

Le attività dovranno esplicarsi nell'ambito delle due stagioni termiche 2013-2014 e 2014-2015. La concessione avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto per la durata di mesi 24.

Le ispezioni sugli impianti termici potranno essere eseguite nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile di ogni anno; per gli impianti termici individuali che provvedono anche alla produzione di acqua calda sanitaria le ispezioni potranno essere protratte fino al 31 luglio di ogni anno.

**Nell'arco di ogni mese è ammessa la programmazione di un numero massimo di ispezioni pari a 500**, al fine di consentire alla SA la gestione entro i termini di legge dei procedimenti amministrativi conseguenti.

### ART. 3: CARATTERE DELL'APPALTO

Trattasi di concessione di servizio pubblico di servizi ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 163/06.

I servizi sono, pertanto, da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore da dimostrare immediatamente alla SA.

La ditta dovrà usare nella conduzione dei servizi la diligenza prevista ai sensi dell'art 1176 del C.C..

### ART. 4: IMPORTO DELLA CONCESSIONE

La concessione prevede l'effettuazione di 6000 ispezioni su impianti autonomi equivalenti, per un importo totale a base d'asta di Euro 420.000,00, corrispondenti ad Euro 70,00 per ogni ispezione effettuata su impianto autonomo equivalente.

Per impianto autonomo equivalente si intende l'unità di misura con la quale viene quantificato il valore di ogni ispezione relazionata alla potenza dell'impianto oggetto di verifica, assumendo come valore base di riferimento l'impianto autonomo di potenza inferiore a 35 kW.

Conseguentemente il numero delle visite ispettive da eseguirsi effettivamente può significativamente discostarsi dal dato iniziale preventivato di 6000, sulla base degli esiti dei sorteggi effettuati e secondo quanto previsto dalla tabella seguente:

Potenza impianto	Peso equivalente dell'ispezione
<35 kW	1
35,1 – 50 kW	1,07
50,1-116 kW	1,47
116,1 – 350 kW	2,00
> 350 kW	2,67

È facoltà della Stazione appaltante aumentare o diminuire l'importo dell'appalto nel limite del 6/5 (sesto/quinto) dell'ammontare totale dell'appalto.

Il compenso dovuto per ogni ispezione completa viene calcolato e corrisposto moltiplicando il valore base (€ 70,00 soggetto a ribasso) per il peso equivalente di cui alla tabella precedente. Qualora per motivazioni diverse non sia possibile eseguire in parte o in toto l'ispezione, il compenso per singolo impianto viene calcolato secondo le indicazioni del seguente prospetto riassuntivo delle retribuzioni, fatta salva l'obbligatoria compilazione e sottoscrizione da parte dall'ispettore dell'apposito Rapporto di Prova, integrato dalla descrizione dettagliata delle casistiche che hanno determinato l'impossibilità di completare o eseguire la verifica:



	CASO RISCONTRATO IN SEDE DI ISPEZIONE	% DI RETRIBUZIONE DELL'ISPEZIONE
1	ispezione effettuata completa di analisi di combustione	100%
2	ispezione completa posticipata per iniziale assenza dell'utente preavvisato o imprecisione dell'indirizzo o del nominativo sorteggiato	100%
3	ispezione effettuata senza analisi di combustione per cause di forza maggiore	50%
4	ispezione non effettuata su impianto (impossibilità di contatto con l'utente, rifiuto dell'utente, indirizzo errato, nominativo errato)	€ 15,00 (da ricalcolare applicando il ribasso offerto in sede di gara)
5	ispezione effettuata su impianto centralizzato non previsto (importo corrisposto una sola volta, considerandosi così retribuite tutte le mancate ispezioni corrispondenti all'indirizzo ed erroneamente individuate in via preventiva come singoli impianti autonomi)	100%
6	ispezione non effettuata su impianto centralizzato non previsto di cui al punto precedente	€ 15,00 per ogni mancata ispezione con un massimo di quattro (da ricalcolare applicando il ribasso offerto in sede di gara)
7	ispezione non effettuata per impianto non soggetto a verifica o disattivato a norma di legge	€ 25,00 (da ricalcolare applicando il ribasso offerto in sede di gara)
8	eventuali generatori aggiuntivi, a prescindere dalla potenza complessiva dell'impianto a cui sono asserviti	€ 40,00 (da ricalcolare applicando il ribasso offerto in sede di gara)

Non possono essere introdotte modifiche essenziali alla natura dei servizi oggetto della concessione.

Nessuna modificazione a quanto appaltato può essere attuata ad iniziativa esclusiva del Concessionario.

Ogni riferimento tariffario ai compensi dovuti per le prestazioni disciplinate dal presente capitolato e contemplato dal presente articolo deve essere inteso in modo onnicomprensivo di IVA e di ogni altro onere di legge.

## ART. 5: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

### 5.1. Programmazione delle ispezioni:

La concessione comprende l'esecuzione di circa 6000 ispezioni su impianti termici, autonomi equivalenti

L'Ufficio Provinciale competente della gestione del servizio di controllo impianti termici fornirà all'aggiudicatario, in tempi utili per la programmazione, l'elenco degli impianti da ispezionare.

Il Concessionario provvederà alla calendarizzazione dei sopralluoghi, alla stampa, all'imbustamento e spedizione degli avvisi di ispezione ai responsabili degli impianti selezionati.

Le lettere di Avviso Ispezione, redatte in base al modello standard fornito dalla SA, dovranno essere obbligatoriamente integrate con:

- il recapito telefonico mobile dell'ispettore incaricato, al fine di agevolare l'utente che necessita di comunicare con l'ispettore stesso;

- il numero verde corrispondente allo Sportello Telefonico di cui al successivo articolo 6;  
Le lettere di Avviso Ispezione dovranno essere spedite con un preavviso di almeno tre settimane rispetto alla data programmata per la verifica. La spedizione avviene a cura ed a spese del Concessionario.

### **5.2. Svolgimento delle ispezioni:**

Le ispezioni dovranno essere effettuate con l'impiego di un numero minimo di cinque ispettori, dotati dei requisiti di cui al punto 7.3 del bando di gara relativo all'affidamento del servizio in oggetto.

I nominativi ed i relativi recapiti degli ispettori incaricati dovranno essere forniti in sede di presentazione dell'offerta, unitamente ai singoli curricula a dimostrazione del possesso dei requisiti sopra richiamati. Tale documentazione deve essere preventivamente prodotta anche in caso di sostituzione dei singoli addetti e/o integrazione della squadra ispettiva. E' comunque fatto salvo l'obbligo del rispetto del numero minimo di cinque.

E' compito del Concessionario incaricare i propri ispettori di:

- presentarsi per l'effettuazione della visita ispettiva, presso gli impianti estratti, nel giorno e nell'orario comunicato, con una tolleranza massima di 30 minuti, esibendo il cartellino di riconoscimento fornito dalla SA, anche nel caso ciò non venga espressamente richiesto dal responsabile d'impianto;
- accertare, in sede di visita ispettiva, l'osservanza delle norme relative al contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi di energia, nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, mediante esecuzione delle prove previste e la successiva compilazione di tutti i campi dei rapporti di prova forniti dalla Provincia di Como. La compilazione dovrà rispettare le indicazioni contenute nel Decreto della D.G. Ambiente, Energia e Reti di Regione Lombardia n. 6260 del 13/07/2012 ed esplicitate nelle Note Operative allegate al presente Capitolato;
- compilare le parti di competenza sul Libretto di centrale o Libretto di impianto, nelle voci dedicate all'ispezione;
- provvedere a lasciare apposito avviso scritto, contenente l'invito a ricontattare l'incaricato, nel caso in cui il responsabile dell'impianto, regolarmente preavvisato, non sia comunque reperibile nel giorno e nell'orario previsti.

L'ispettore è in ogni caso tenuto ad assumere un atteggiamento cortese e collaborativo nei confronti degli utenti, fornendo in modo adeguato informazioni sull'esito della verifica effettuata e l'accertamento di eventuali inottemperanze. In ogni caso deve astenersi dal fornire indicazioni e riferimenti che possano configurare, anche solo potenzialmente, rapporti commerciali con terzi.

### **5.3. Strumentazione:**

Le verifiche dovranno essere effettuate avvalendosi della seguente strumentazione:

- analizzatore per il rendimento di combustione conforme alla norma UNI 10389;
- deprimometro conforme alla norma UNI 10845, avente tolleranza non inferiore a 0,5 Pascal e risoluzione 0,1 Pascal.

Prima dell'avvio delle operazioni di verifica, dovranno essere prodotti alla SA gli attestati di taratura delle strumentazioni da impiegare e/o di revisione annuale delle stesse.

### **5.4. Rendicontazione delle ispezioni:**

Il Concessionario, in seguito all'esecuzione delle ispezioni da parte dei verificatori di cui si avvale, provvederà a rendicontare in modo dettagliato gli esiti dell'attività svolta, rispettando le tempistiche e modalità previste dalla normativa, dal presente Capitolato e dalle Note Operative di cui al prossimo capoverso, con riferimento alle attività di:

- inserimento a CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici);
- consegna alla SA degli originali dei rapporti di verifica;
- trasmissione su supporto digitale o per via telematica del "Report Riepilogo Ispezioni" di cui al punto 5 delle allegate Note Operative;

- attuazione di tutte le specifiche procedura previste, per ogni caso verificatosi nell'esecuzione del servizio; provvedendo tempestivamente ad avvisare la SA qualora si riscontrasse una casistica non prevista dalla normativa e dalla documentazione fornita;

Si precisa che l'attività di ispezione va svolta secondo quanto previsto dal punto 7 della D.G.R. 2601 del 30/11/2011, pertanto gli impianti di nuova installazione, quelli ristrutturati e quelli a cui siano stati sostituiti i generatori di calore, non sono soggetti ad ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione, purché sia stata trasmessa, da parte della ditta installatrice, la scheda identificativa d'impianto prevista dalla D.G.R. 5117/07 e successive modifiche, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto. Dovranno inoltre essere effettuati controlli anche con riferimento al corretto utilizzo dei combustibili negli impianti termici civili, derivanti dall'applicazione della Legge Regionale 24/2006.

#### **5.5. Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici:**

I dettagli operativi da osservare obbligatoriamente nello svolgimento delle attività di ispezione, accertamento, consegna e rendicontazione degli esiti delle verifiche alla SA, sono contenuti nelle allegate *'Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici'*, precisando che le stesse potranno subire eventuali variazioni nel corso della concessione, a seguito di intervenute modifiche normative.

Le modifiche eventualmente intervenute saranno tempestivamente comunicate al Concessionario, per il successivo adeguamento delle proprie procedure.

#### **5.6. Condizioni migliorative:**

Con riferimento a tutte le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività, sono fatte salve le condizioni migliorative di svolgimento dei servizi di cui al successivo art. 8, recepite in sede di formale aggiudicazione.

### **ART. 6: SPORTELLO TELEFONICO ISPEZIONI**

Per tutto il periodo di svolgimento delle ispezioni, a partire dalla data di invio delle prime lettere di Avviso Ispezione, dovrà essere attivato lo sportello telefonico, con almeno n. 1 linea telefonica tipo "numero verde" gratuito per l'utenza, aperto dal lunedì al venerdì non festivi, dalle 9:00 alle 13:00 (4 ore) allo scopo di garantire un'adeguata informazione all'utenza in relazione allo svolgimento delle attività ispettive di competenza provinciale.

Sono fatte salve le modalità migliorative di svolgimento del servizio telefonico di assistenza, di cui al successivo art. 8, recepite in sede di formale aggiudicazione.

### **ART. 7: OSSERVANZA DI LEGGI E NORME**

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente capitolato tecnico e dal contratto, l'attività oggetto della concessione è soggetta all'osservanza di tutte le norme, le leggi ed i regolamenti specifici concernenti la materia e, specificatamente:

1. della Legge 10/91 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
2. dei Decreti Presidente della Repubblica n. 412/93 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art 4, comma 4 della legge 10/91" e n. 551/99 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 412/93 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici" e ss.mm.ii.;
3. del Decreto Legislativo n. 192/95 "Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e ss.mm.ii.;
4. del Decreto Legislativo n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
5. della Legge Regionale n. 24/2006 e ss.mm.ii.;

6. della Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/8745 del 22/12/2008 "Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici";
7. del Decreto Ministeriale n. 37/08 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
8. della Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 5117/07 e ss.mm.ii, con particolare riferimento alla D.G.R. n. 2601/2011 "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale";
9. del Decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti n. 6260 del 13/07/2012 "Disposizioni tecnico-operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici e per la gestione del relativo catasto";
10. delle norme tecniche UNI e dei Decreti Ministeriali specifici che disciplinano le modalità di installazione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici;
11. delle condizioni presenti nel bando di gara e nel presente capitolato;
12. dell'eventuale successiva legislazione in materia di controllo, manutenzione ed ispezione impianti termici.

Ricade esclusivamente sul concessionario l'osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche successivamente alla stipula del contratto, attinenti i servizi oggetto di concessione.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato la ditta concessionaria è tenuta ad applicare le indicazioni operative definite dalla SA, di cui al presente Capitolato e relativi allegati.

Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato, si applicano le norme di cui al D.Lgs 163/06.

## **ART. 8: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento della concessione avverrà tramite esperimento di trattativa privata, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti elementi:

### **ELEMENTI TECNICI – max 65 punti**

Progetto operativo migliorativo, con specifica valutazione dei seguenti aspetti – **max 65 punti**:

- a. riduzione dei tempi di inserimento dei rapporti di prova nel CURIT e consegna dei verbali alla SA, rispetto allo standard temporale definito dal punto 4 delle Note Operative allegate al Capitolato tecnico. Considerando il termine massimo di trenta giorni si attribuiranno (**max 15 punti**):
  - inserimento dei rapporti di prova entro 30 gg. dall'ispezione: **0 punti**
  - inserimento dei rapporti di prova entro 20 gg. dall'ispezione: **5 punti**
  - inserimento dei rapporti di prova entro 10 gg. dall'ispezione: **10 punti**
  - inserimento dei rapporti di prova entro 5 gg. dall'ispezione: **15 punti**
- b. estensione operativa, rispetto a quanto già previsto dal precedente art. 6, in termini di orari e giorni di attivazione (**max 10 punti**):
  - n. 1 linea per 4 ore/giorno lun-ven, come previsto dall'art. 6: **0 punti**;
  - n. 1 linea per 8 ore/giorno (9:00 – 13:00; 14:00 - 18:00) lun-ven.: **5 punti**;
  - n. 1 linea per 8 ore/giorno (9:00 – 13:00; 14:00 - 18:00) lun-sab: **10 punti**;
- c. ottimizzazione del supporto tecnico alla SA nella gestione delle procedure post-ispezione, consistente a titolo esemplificativo (**max 30 punti**):
  - catalogazione informatica, o come copie cartacee, dei rapporti di ispezione in base agli esiti;
  - trasmissione informatizzata e catalogata dei rapporti di ispezione, in formato immagine o simile, utile ai fini gestionali della SA;

- miglioramento, funzionale agli obiettivi della SA, del Report Riepilogo Ispezioni previsto al precedente art. 5 e dettagliato al punto 5 delle Note Operative allegate al Capitolato;
  - presenza presso gli uffici della SA in orari prefissati di un referente tecnico di supporto al personale dipendente della SA;
- d. attuazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza, (max 10 punti);

**Per quanto riguarda i punti c. e d. il punteggio verrà assegnato ai sensi dell'Allegato P.a4 del D.P.R. n. 207/2010.**

#### **ELEMENTI ECONOMICI - max 35 punti**

Il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve essere espresso in percentuale. I punteggi vengono attribuiti come segue:

- all'offerta ammessa alla gara contenente il ribasso più alto (offerta migliore) viene attribuito il punteggio massimo assegnabile, pari a 35 punti;
- alle altre offerte viene attribuito il punteggio derivante dal rapporto tra le stesse e l'offerta migliore, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{ribasso offerto}}{\text{ribasso più alto}} \times 35$$

Il punteggio massimo complessivo ottenibile, calcolato sommando il punteggio riferito agli elementi tecnici ed il punteggio riferito agli elementi economici, è pari a 100 punti (65 da valutazione degli elementi tecnici + 35 da valutazione degli elementi economici).

Il punteggio sarà attribuito ad ogni offerta ammessa alla gara da una specifica Commissione appositamente costituita.

Il servizio sarà affidato al concorrente che, essendo in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto.

In sede di aggiudicazione l'importo offerto dall'organismo partecipante è inteso a copertura di tutte le spese che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, nessuna esclusa.

#### **ART. 9: AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE, ANNULLAMENTO E RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE, SPESE CONTRATTUALI**

Resta stabilito che qualora l'aggiudicatario non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi previsti, ovvero sollevasse infondate eccezioni sulla interpretazione del Capitolato, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere ad una nuova aggiudicazione ai sensi di legge.

Il concessionario sarà invitato alla stipula del contratto nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario che, in seguito all'aggiudicazione, dovrà versare alla SA quanto dalla stessa indicato a titolo di copertura di dette spese.

#### **ART. 10: REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La SA si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva, previa diffida ad adempiere, anche per una sola delle seguenti cause:

- fallimento del concessionario
- riscontro di gravi vizi
- esecuzione dei servizi in modo difforme alle prescrizioni del presente Capitolato
- violazione delle disposizioni in materia di subappalto

- mancata assunzione del servizio
- abituale deficienza o negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso
- arbitrario abbandono dei servizi da parte del concessionario
- cessione a terzi senza consenso della SA, dei diritti e degli obblighi relativi all'appalto
- situazione di frode o stato di insolvenza
- altri inadempimenti previsti dal Codice Civile

### ART. 11: RECAPITO DEL CONCESSIONARIO

La Ditta aggiudicataria designerà al proprio interno un responsabile, indicandone i relativi recapiti, che sarà considerato l'unico referente nei rapporti con la SA. Il referente dovrà essere reperibile e disponibile a recarsi presso gli uffici della SA durante tutta la durata della concessione, qualora ciò sia funzionale agli scopi delle attività oggetto del capitolato.

Dovranno inoltre essere reperibili a mezzo telefono cellulare anche gli ispettori dei quali il concessionario si avvale.

### ART. 12: PENALI

In caso di comprovate inadempienze nell'ambito delle attività oggetto del presente Capitolato da parte del concessionario, di suoi dipendenti o collaboratori, accertate in modo oggettivo e formalmente documentato anche in sede di confronto, dovranno essere applicate penali sottoforma di riduzione del compenso corrisposto.

Le penali previste vengono quantificate come segue:

- 1) Mancato rispetto delle tempistiche (es. ritardi nell'inserimento a CURIT dei rapporti di prova, ritardi nella consegna degli stessi alla SA, ritardata segnalazione di impianto pericoloso, ecc.): penale compresa tra 10 e 200 Euro per singola inadempienza, in base alla gravità del ritardo o dell'inadempienza ad insindacabile giudizio della SA;
- 2) Incompleta o errata compilazione del rapporto di prova e degli inserimenti CURIT: penale tra 10 e 200 Euro per singola inadempienza in base alla gravità dell'errore e mancanza, ad insindacabile giudizio della SA. La mancata consegna del rapporto di prova in originale, o l'assenza di uno degli elementi essenziali dello stesso previsti al punto 2.2 delle Note Operative allegate al Capitolato tecnico, comportano la non corresponsione, in toto, del compenso dovuto per la verifica;
- 3) Rapporti scorretti con l'utenza (grave ed ingiustificato ritardo da parte dell'ispettore all'appuntamento prefissato; grave, ingiustificata ed accertata scortesia; comportamenti orientati a promuovere finalità private di carattere commerciale, ecc.): penale tra 100,00 e 500,00 Euro per singola inadempienza, in base alla gravità del caso, ad insindacabile giudizio della SA;
- 4) Mancato rispetto di obblighi previsti dal presente Capitolato e relativi allegati: penale compresa tra 10 e 500 Euro, in base alla gravità dell'inadempienza, ad insindacabile giudizio della SA.

A seguito del verificarsi di episodi negativi di particolare gravità, accertati e senza motivata giustificazione, imputabili al singolo ispettore, è facoltà della SA richiedere la rimozione dell'operatore. In tal caso il Concessionario, qualora provveda alla sua sostituzione, dovrà impiegare personale dotato dei requisiti di cui al punto 7.3 del bando di gara relativo all'affidamento in oggetto e trasmettere alla SA adeguata documentazione curriculare, così come previsto al precedente art. 5.2.

## ART. 13: PAGAMENTI

Il concessionario è tenuto alla trasmissione del Report Riepilogo Ispezioni in formato digitale, di cui al punto 5 delle Note Operative allegate al presente Capitolato tecnico, anche ai fini della definizione dei compensi dovuti.

Il concessionario provvede all'emissione delle fatture in acconto con cadenza trimestrale e con importo riferito alle ispezioni svoltesi nel trimestre di riferimento. I pagamenti in acconto avvengono entro 30 giorni dalla consegna della fattura, previo controllo preliminare della corrispondenza del dovuto a quanto effettuato.

Il pagamento della fatturazione a saldo, alla conclusione della concessione, avverrà entro 60 giorni dalla consegna della fattura per la necessità di verifica della contabilità finale complessiva e, quindi, comunque, in seguito alla consegna di tutti i verbali di ispezione con relativo Report di Riepilogo Ispezione. Il termine di pagamento a saldo può essere differito a seguito dell'accertamento di incongruenze che necessitano di chiarimenti e/o integrazioni che saranno tempestivamente richiesti al concessionario, comunque nel termine dei 60 giorni dalla ricezione della fattura. In questo caso il pagamento sarà disposto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione contenente i chiarimenti e le fondate giustificazioni richieste.

**Ai sensi della L. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi alla concessione in oggetto devono avvenire su conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale a pena di risoluzione del contratto.**

## ART. 14: DEPOSITO CAUZIONALE

### Garanzia contrattuale per la stipula del contratto

Il concessionario, a garanzia degli oneri derivanti alla SA a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria sull'importo contrattuale, nei modi di cui all'art. 113 del D.lgs 163/06 pari al **10%** (dieci per cento). La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria dal parte della SA, la quale aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione così come sopra prestata resterà vincolata fino all'emissione del certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio redatto alla scadenza della concessione da parte del Responsabile del Procedimento, e sarà incamerata dalla SA in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore: il concessionario è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata. Per i servizi entro i limiti del quinto in più dell'importo di concessione non è richiesta l'integrazione della cauzione. La garanzia, a seconda delle eventuali penali applicate durante il periodo della concessione, verrà svincolata, in parte o per intero, alla fine del rapporto contrattuale.

## ART. 15: GARANZIE

### Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Entro il termine che sarà indicato nella lettera di comunicazione di aggiudicazione della gara o di consegna del servizio, comunque prima della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria è tenuta a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla SA per un importo minimo complessivo di € 400.000,00 (quattrocentomila/00).

La polizza dovrà inoltre assicurare la SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi, per un importo complessivo di € 1.200.000,00 (unmilaneduecentomila/00). Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che "tra le persone sono compresi i rappresentanti della SA e/o tecnici da essa incaricati e del concessionario quando presenti sul luogo di espletamento del servizio"

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio.

## **ART. 16: CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto del concessionario e di cedere, in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto.

## **ART. 17: CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE E CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del servizio, il Dirigente di Settore, sulla base delle Relazioni trimestrali sull'andamento e sulla qualità del servizio, degli atti contabili e di ogni altro elemento significativo, emetterà il Certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio.

## **ART. 18: RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

L'esecuzione della concessione è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia.

Il Concessionario è l'unico responsabile dell'esecuzione dei servizi affidati in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di quanto previsto alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento del servizio. Il Concessionario è tenuto ad affidare la responsabilità a personale idoneo. I nominativi del Referente e dei verificatori che eseguiranno le verifiche, dovranno essere confermati alla S.A contestualmente alla stipula del contratto.

La Ditta è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri collaboratori e si obbliga ad osservare ed a far osservare da questi la prescrizioni ricevute dalla SA, concernenti aspetti sia disciplinari che comportamentali e ad allontanare quei collaboratori che risultassero, a giudizio dei responsabili delegati dell'Amministrazione, non idonei o indesiderabili e che si dimostrassero di insufficiente specializzazione e professionalità, ovvero incapaci o inadempienti agli ordini dello stesso Concessionario.

Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario delle disposizioni di cui al primo comma, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i servizi.

## **ART. 19: PERSONALE DEL CONCESSIONARIO: REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'**

Il personale destinato alle attività di programmazione e verifica dovrà essere, per qualità e numero, adeguato alle dimensioni del servizio.

Il Concessionario dovrà, inoltre, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti e comunicare gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i collaboratori del Concessionario sono tenuti ad osservare:

- le norme vigenti in materia di sicurezza ed utilizzo dei D.P.I. che saranno forniti dal Concessionario stesso;
- l'uso del cartellino di riconoscimento fornito dal Concessionario, su standard definito dalla Provincia di Como e recante il logo della stessa oltre a quello del Concessionario;

Tutto il personale del Concessionario è tenuto a tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti dell'utenza e del personale provinciale.



## **ART. 20: TUTELA DEI LAVORATORI, SICUREZZA E PAGAMENTO DEI DIPENDENTI**

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la SA ed i collaboratori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Ditta e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.

La SA rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra la Ditta ed i suoi dipendenti.

## **ART. 21: RISERVATEZZA DEI DATI**

Gli elenchi forniti, gli indirizzi ed i nominativi, nonché i dati derivanti dai controlli resteranno di unica ed esclusiva proprietà della SA.

La Ditta incaricata s'impegna altresì a non trasmettere a alcuno le informazioni ottenute nello svolgimento del presente incarico, fatti salvi gli usi previsti dalla legge 10/91, DPR 412/93 e DLGS 192/2005 e della DGR 5117/07 e ss.mm.ii..

L'impegno all'obbligo della riservatezza dei dati sarà, per la ditta concessionaria, vincolante anche al termine del lavoro eseguito, fatto salvo il diritto di utilizzare a carattere promozionale una presentazione del lavoro svolto.

## **ART. 22: ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La SA si impegna a fornire al Concessionario tutto quanto necessario all'espletamento del servizio, compresi i rapporti di prova.

La SA si riserva di designare tempestivamente un Responsabile del Servizio; il Concessionario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle istruzioni e degli ordini impartiti dal Responsabile del Servizio.

Al Responsabile del Servizio compete il controllo della corrispondenza dei servizi resi a quanto prescritto nel presente Capitolato.

## **ART. 23: FORO COMPETENTE**

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione degli obblighi contrattuali, verrà demandata dalle parti esclusivamente al Tribunale di Como.

## **ART. 24: DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente richiamato dal presente Capitolato, si rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA ED AMBIENTE**  
Dott. Franco Binaghi



## PROVINCIA DI COMO

Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367 Fax 031.230.383

SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

SERVIZIO ARIA ED ENERGIA

# **NOTE OPERATIVE (N.O.) PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI SITI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. STAGIONI TERMICHE 2013-2014 E 2014-2015.**

*Rif: art. 5.5 del Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione del servizio*

*Rilascio: 9 Maggio 2013*

**Revisioni:**

## SOMMARIO

1. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ISPEZIONI
  - 1.1. Programmazione calendario ispezioni
  - 1.2. Annullamento ispezione
  - 1.3. Svolgimento ispezioni: casi particolari.
    - 1.3.1. Caso utente assente
    - 1.3.2. Caso indirizzo errato o incompleto
    - 1.3.3. Caso di nominativo utente diverso da quello estratto.
    - 1.3.4. Caso di impianto centralizzato non previsto.
    - 1.3.5. Caso di più generatori/impianti corrispondenti al nominativo e/o all'indirizzo indicato.
    - 1.3.6. Caso di più impianti presenti nello stesso locale dell'impianto indicato
    - 1.3.7. Caso impianto non soggetto a verifica
    - 1.3.8. Caso impianto disattivato
  - 1.4. Esito ispezioni: casistica
    - 1.4.1. Mancata Analisi di combustione (NOA)
    - 1.4.2. Uso combustibile non consentito (CNC)
    - 1.4.3. Impianto immediatamente pericoloso (IIP) e potenzialmente pericoloso (IPP)
    - 1.4.4. Impianto "grande e vecchio" (IGV) – potenza superiore a 116 kW ed installato da oltre 15 anni.
    - 1.4.5. Sostituzione del generatore di calore (SGEN)
    - 1.4.6. Patentino di abilitazione alla conduzione impianti termici di potenza superiore a 232kW (PAT)
    - 1.4.7. Esito negativo (EN)
2. COMPILAZIONE DEL RAPPORTO DI PROVA
  - 2.1. Riferimenti normativi
  - 2.2. Validità del Rapporto di Prova
  - 2.3. Compilazione dei Rapporti di Prova
    - 2.3.1. Rapporto di prova per impianti termici di potenza inferiore a 35kW
    - 2.3.2. Rapporto di prova per impianti termici di potenza superiore a 35kW
3. INSERIMENTO DEI RAPPORTI DI PROVA A CURIT
4. MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DEI RAPPORTI DI PROVA ALLA SA.
5. COMPOSIZIONE DEL "REPORT RIEPILOGO ISPEZIONI"
  - 5.1. Indicazioni generali – contenuti minimi
  - 5.2. Generatore/impianto aggiuntivo – Stesso soggetto
  - 5.3. Impianti aggiuntivi – Nuovo Soggetto

## **1. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ISPEZIONI**

### **1.1. Programmazione calendario ispezioni**

Una volta ricevuto dalla SA l'elenco degli impianti estratti (file formato Excel "Impianti estratti") è esclusiva responsabilità del Concessionario gestire la programmazione delle ispezioni ed i rapporti che ne derivano con gli ispettori di cui il Concessionario si avvale e con l'utenza. Il testo della Lettera di Avviso ispezione, conformemente a quanto indicato nell'art. 5.1 del Capitolato, sarà integrato con l'indicazione del numero verde 'Sportello telefonico ispezioni' di cui all'art. 6 del Capitolato, nonché un numero di cellulare di servizio dell'ispettore designato per la specifica ispezione, al fine di permettere all'utente di chiedere informazioni e per concordare una eventuale modifica del giorno e dell'orario dell'appuntamento.

Il Concessionario è tenuto, una volta definita la programmazione delle ispezioni e prima dell'invio delle Lettere di Avviso Ispezione, a trasmettere per via telematica alla Provincia il calendario di programmazione delle ispezioni.

### **1.2. Annullamento ispezione**

Qualora durante la programmazione delle ispezioni si accertasse la necessità di annullare un'ispezione già programmata e comunicata all'utente, per doppia estrazione del medesimo impianto o per motivazioni strettamente legate all'applicazione della normativa (es. caso di nuova installazione - non assoggettabile ad ispezione - per cui è stata trasmessa nel frattempo la Scheda identificativa dell'Impianto e la documentazione di prima accensione), il Concessionario provvede a comunicare all'utente, tempestivamente e formalmente, l'annullamento dell'ispezione stessa, dandone altresì informazione motivata alla SA.

In caso di annullamento dell'ispezione nessun compenso specifico è riconosciuto al Concessionario.

La mancata ispezione NON viene inserita a CURIT, ma solo indicata nel Report di riepilogo delle ispezioni, con la dicitura "ANNULLATA".

Le eventuali errate o mancanti informazioni contenute nei codici impianto CURIT devono essere integrate a cura del Concessionario.

### **1.3. Svolgimento ispezioni: casi particolari.**

Al verificarsi di determinate condizioni, in sede di svolgimento dell'ispezione, il Concessionario e, per esso, gli ispettori designati devono scrupolosamente attenersi alle indicazioni riportate nei successivi capoversi, a seconda della casistica riscontrata. Per ogni singola ispezione il Concessionario è tenuto ad aggiornare il Report di Riepilogo Ispezioni di cui al punto 5 delle presenti N.O., prima di trasmetterlo alla Provincia come da Capitolato, nonché ad aggiornare ed

integrare sul CURIT tutte le informazioni reperite in sede di ispezione. Si precisa che in tutti i casi in cui il Concessionario, o l'ispettore designato, non dispongano delle abilitazioni necessarie per effettuare le dovute modifiche al CURIT, a causa della tipologia di profilo-utente, lo stesso è tenuto a trasmettere alla Provincia apposita e completa segnalazione a mezzo mail all'indirizzo: [infocaldaie@provincia.como.it](mailto:infocaldaie@provincia.como.it). Il Concessionario è altresì tenuto ad informare la SA di ogni caso riscontrato non contemplato nelle presenti N.O..

#### **1.3.1. Caso utente assente**

Nel caso in cui un utente non sia reperibile nel giorno e nell'orario previsto dalla programmazione, senza che lo stesso ne abbia dato preavviso, l'ispettore provvederà a depositare in casella un "Avviso di Mancata Ispezione", su modello approvato dalla SA, opportunamente compilata con l'indicazione del numero telefonico da contattare, entro 15 giorni, per fissare un nuovo appuntamento, nel rispetto dei termini di esecuzione del servizio previsto dal Capitolato.

L'ispezione effettuata viene registrata a CURIT e sul Report di riepilogo ispezioni, come previsto nel Capitolato e nelle presenti N.O..

Qualora, trascorsi 15 giorni dalla data precedentemente prevista, l'utente non dovesse provvedere a contattare il numero indicato, verrà redatto dall'ispettore apposito rapporto di prova in cui sarà evidenziata la circostanza verificatasi.

La eventuale mancata ispezione viene inserita a CURIT e indicata nel report di riepilogo delle ispezioni, con la annotazione "ASSENTE".

#### **1.3.2. Caso indirizzo errato o incompleto**

Nel caso in cui non sia possibile effettuare l'ispezione per indirizzo errato o incompleto o l'utente dovesse risultare sconosciuto, l'ispettore procederà a compilare il punto 1 del rapporto di prova ed il punto 10.a, in cui riporterà la circostanza verificatasi. L'ispettore può rivolgersi agli uffici del comune in cui è ubicato l'impianto (anagrafe/polizia locale) per avere eventuali indicazioni topografiche o anagrafiche, che dovranno essere registrate nel medesimo punto 10.a del rapporto di prova.

L'ispezione effettuata viene registrata coi dati corretti a CURIT e sul Report di riepilogo ispezioni, come previsto nel Capitolato e nelle presenti N.O..

La eventuale mancata ispezione viene inserita a CURIT e indicata nel Report di riepilogo con la annotazione 'INDIRIZZO ERRATO'.

#### **1.3.3. Caso di nominativo utente diverso da quello estratto.**

Nel caso in cui si riscontri un nominativo di utente responsabile dell'impianto diverso da quello comunicato dalla SA, l'ispettore procederà comunque all'ispezione, verificando la disponibilità del

responsabile impianto effettivo. Qualora l'utente si renda disponibile si procederà come di consueto: l'ispezione effettuata viene registrata coi dati corretti a CURIT e sul Report di riepilogo ispezioni, come previsto nel Capitolato e nelle presenti N.O..

Qualora l'utente non acconsenta alla verifica, l'ispettore procederà a compilare il rapporto di prova al punto 1 ed al punto 10.a, evidenziando tale circostanza.

Sul rapporto di prova verranno riportate anche eventuali indicazioni relative alle circostanze di cui sopra riferite dagli uffici comunali (anagrafe/polizia locale).

La eventuale mancata ispezione viene inserita a CURIT e indicata nel Report di riepilogo ispezioni, con la annotazione 'NOMINATIVO ERRATO'

#### **1.3.4. Caso di impianto centralizzato non previsto.**

Nel caso in cui si riscontri che l'abitazione dell'utente designato è riscaldata da un impianto termico centralizzato, non previsto in fase di estrazione degli impianti, l'ispettore dovrà:

Compilare il rapporto di prova nella parte 1

Riportare al punto 10.a del rapporto di prova la dicitura "Impianto termico centralizzato"

Riportare sempre al punto 10.a del rapporto di prova il nominativo dell'amministratore di condominio.

Qualora l'ispettore riesca a contattare l'amministratore di condominio ed a fissare l'ispezione all'impianto termico centralizzato, procederà come di consueto e compilerà un apposito rapporto di prova.

Qualora la potenza dell'impianto e/o il numero di generatori sia notevolmente differente rispetto ai dati presunti, comportando una significativa variazione del valore economico dell'ispezione, il Concessionario ha la facoltà di far svolgere comunque l'ispezione, fermo restando che la SA provvederà a verificare il non sfornamento dell'importo contrattuale complessivo.

Le informazioni di cui l'ispettore è venuto a conoscenza devono essere correttamente registrate sul CURIT.

La eventuale mancata ispezione viene inserita a CURIT e indicata nel Report di riepilogo ispezioni, con la annotazione 'IMPIANTO CENTRALIZZATO NON PREVISTO'.

#### **1.3.5. Caso di più generatori/impianti corrispondenti al nominativo e/o all'indirizzo indicato.**

Nel caso in cui si riscontri che l'utente all'indirizzo indicato è responsabile di più impianti o di più generatori di calore, ubicati al medesimo indirizzo, si provvederà ad ispezionarli tutti.

Valutata la situazione, è facoltà del Concessionario concordare con l'utente una nuova data per completare le ispezioni.

Qualora il numero di impianti riscontrati sia superiore al previsto, comportando una significativa variazione del valore economico delle ispezioni, il Concessionario ha la facoltà di farle svolgere, fermo restando che la SA provvederà a verificare il non sforamento dell'importo contrattuale complessivo.

Tutte le informazioni reperite devono essere registrate correttamente sul CURIT, compresa la correzione o la registrazione di eventuali nuovi generatori o nuovi codici impianto, per la quale il Concessionario effettuerà apposita segnalazione via mail all'indirizzo: infocaldaie@provincia.como.it.

La eventuali ispezioni aggiuntive vengono inserite a CURIT ed indicate nel Report di riepilogo ispezioni, con la annotazione 'GENERATORE AGG.VO-STESSO SOGGETTO' oppure 'IMPIANTO AGG.VO-STESSO SOGGETTO'.

### **1.3.6. Caso di più impianti presenti nello stesso locale dell'impianto indicato**

Nel caso in cui si riscontri che nel locale ove è installato l'impianto di cui è responsabile l'utente estratto per l'ispezione, sono presenti altri impianti termici, l'ispettore dovrà eseguire l'ispezione sul solo impianto inizialmente estratto e compilare il relativo rapporto di prova.

Il Concessionario ha la facoltà di far eseguire l'ispezione anche per gli altri impianti presenti nel locale, qualora il responsabile impianto sia presente ed acconsenta. In caso contrario il Concessionario può far rilevare in loco i dati necessari alla individuazione dei responsabili degli altri impianti, ai fini della trasmissione agli stessi di una ulteriore apposita Lettera di Avviso Ispezione, di cui all'art. 5.2 del Capitolato.

Qualora il numero di impianti riscontrati sia superiore al previsto, comportando una significativa variazione del valore economico delle ispezioni, il Concessionario ha la facoltà di farle svolgere, a proprio rischio, atteso che la SA ne approverà la retribuzione solo previa verifica del non sforamento dell'importo contrattuale complessivo.

Tutte le informazioni reperite sul campo devono essere correttamente registrate sul CURIT, compresa la correzione o la registrazione di eventuali nuovi codici impianto, per la quale il Concessionario effettuerà apposita segnalazione via mail all'indirizzo: infocaldaie@provincia.como.it.

La eventuali ispezioni aggiuntive vengono inserite a CURIT ed indicate nel Report di riepilogo ispezioni, con l'annotazione 'IMPIANTO AGGIUNTIVO-NUOVO SOGGETTO'.

### **1.3.7. Caso impianto non soggetto a verifica**

Qualora si verificano situazioni di impianti non soggetto a verifica, così come definito dalla DGR 2601/2011, l'ispettore dovrà comunque compilare il rapporto di prova - parte 1 – e riportare al punto 10.a del rapporto di prova la dicitura: "NSV – Impianto non soggetto a verifica"

specificandone la motivazione (es. nuova installazione per la quale è già stata inviata Scheda identificativa impianto, oppure 'scaldacqua unifamiliare' o altro).

Se l'impianto in questione può però essere ispezionato ai soli fini della normativa di sicurezza, l'ispettore procederà alla compilazione del rapporto di prova nelle sezioni a ciò dedicate.

Qualora invece l'ispettore non effettui l'ispezione dell'impianto al fine della normativa di sicurezza, dovrà riportare al punto 10 del rapporto di prova la nota: "Impianto non ispezionato ai fini della normativa di sicurezza per il seguente motivo: .....".

Sul CURIT deve essere apportata ogni eventuale modifica dello stato dell'impianto, specificando il caso di impianto non soggetto al DPR 412/93.

La mancata ispezione viene inserita a CURIT e indicata nel Report di riepilogo ispezioni, con l'annotazione 'IMPIANTO NSV'.

### **1.3.8. Caso impianto disattivato**

Ai sensi della DGR 2601/2011 sono da intendersi impianti disattivati quelli posti nelle condizioni di non poter funzionare, in quanto:

- a. scollegati in maniera permanente dalla rete pubblica di alimentazione combustibile o da serbatoi di combustibile con dichiarazione di conformità dell'installatore/manutentore che ha effettuato i lavori di scollegamento/bonifica; o vi sia stata la chiusura permanente, con piombatura, del contatore da parte dell'azienda fornitrice gas;
- b. privi di parti essenziali (es. generatore di calore, contatore o serbatoio combustibile, impianto distribuzione ...) senza le quali l'impianto non può funzionare, la disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcuno modo l'utilizzo dell'impianto con dichiarazione di conformità dell'installatore/manutentore che ha effettuato i lavori di disattivazione;

Qualora si verificano situazioni di impianto disattivato l'ispettore dovrà compilare il rapporto di prova - parte 1 – e riportare al punto 10 la dicitura "DIS - impianto disattivato" specificando la casistica riscontrata.

Eventuali specifiche dichiarazioni dell'utente dovranno essere riportate al punto 11 del rapporto di prova.

Sul CURIT deve essere apportata ogni eventuale modifica dello stato dell'impianto, compreso il caso di impianto soggetto al DPR 412/93, ma con stato di impianto 'NON ATTIVO', dettagliandone i motivi nel campo 'NOTE'.

La eventuale mancata ispezione viene inserita a CURIT e indicata nel Report di riepilogo ispezioni, con l'annotazione 'IMPIANTO DIS'.



#### **1.4. Esito ispezioni: casistica**

In tutti i casi in cui l'ispezione venga eseguita il Concessionario deve garantire l'inserimento a CURIT del rapporto di prova conformemente alle disposizioni normative ed operative del catasto, nonché integrare le informazioni sul Report riepilogo ispezioni, che sarà trasmesso alla SA secondo le indicazioni del Capitolato e del successivo punto 5 delle presenti N.O..

A seconda dell'esito delle ispezioni possono verificarsi casi particolari che ogni ispettore è tenuto a gestire come di seguito indicato. La casistica di esito di ogni ispezione deve essere indicata nel Report di riepilogo ispezioni trasmesso alla Provincia, come di seguito indicato caso per caso.

##### **1.4.1. Mancata Analisi di combustione (NOA)**

Nel caso in cui, in sede di ispezione, non sia possibile per cause ostative di forza maggiore, effettuare l'analisi di combustione, l'ispettore dovrà riportare nel rapporto di prova al punto 10.a la dicitura: "ANALISI DI COMBUSTIONE NON EFFETTUATA PER.....", giustificando nel dettaglio le motivazioni oggettive, di forma maggiore, della mancata analisi.

Ad ogni rapporto di prova deve obbligatoriamente essere allegata la documentazione ("striscia") emessa dallo strumento utilizzato per l'analisi del rendimento, in assenza della quale l'ispezione verrà retribuita come non completa per mancanza di analisi di combustione (v. art. 4 del Capitolato).

In caso di mancanza di analisi di combustione non adeguatamente giustificata, il rapporto di prova non sarà considerato valido, ai sensi del successivo punto 2.2, e saranno applicate le penali di cui all'art. 12 del Capitolato tecnico.

Si considerano motivazioni giustificate per la mancata analisi, a titolo di esempio, l'assenza del foro di prelievo dei fumi o la collocazione in quota del generatore, senza possibilità per l'ispettore di raggiungerlo in condizioni di sicurezza.

L'esito dell'ispezione viene in ogni caso inserita a CURIT ed indicata nel Report di riepilogo ispezioni, con l'acronimo 'NOA'.

##### **1.4.2. Uso combustibile non consentito (CNC)**

###### ***Riferimenti normativi***

LR 24/2006 e successive Delibere di Giunta Regionale, in materia di limitazione di uso di combustibili

LR n°11 del 22/02/2010 – art. 6

DGR 2601/2011, par. 7, nella parte relativa ai controlli sulle limitazioni di utilizzo di combustibili

### **Procedura**

Nel caso in sede di ispezione venga riscontrato l'utilizzo di combustibili non consentiti dalla normativa regionale, l'ispettore dovrà informare l'utente della situazione riscontrata, riportare nel rapporto di prova al punto 10.a la dicitura: "UTILIZZO COMBUSTIBILE NON CONSENTITO, LA PROVINCIA DI COMO SI RISERVA DI PROCEDERE ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE"

Nel caso specifico in cui si riscontri l'utilizzo non consentito di olio combustibile, la dicitura: "UTILIZZO COMBUSTIBILE NON CONSENTITO OLIO COMBUSTIBILE. LA PROVINCIA DI COMO SI RISERVA DI VERIFICARE L'APPLICABILITA' DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11 del 22/02/2010".

In tali casi il Concessionario dovrà inviare, entro 48 ore dalla ispezione, a mezzo posta elettronica all'indirizzo [infocaldaie@provincia.como.it](mailto:infocaldaie@provincia.como.it), specifica comunicazione completa di copia del verbale in formato pdf..

Il dato relativo al tipo di combustibile deve essere corretto sul CURIT.

L'esito dell'ispezione viene inserita a CURIT ed indicata nel Report di riepilogo ispezioni, con l'acronimo 'CNC'.

### **1.4.3. Impianto immediatamente pericoloso (IIP) e potenzialmente pericoloso (IPP)**

#### ***Definizione di impianto immediatamente pericoloso (IIP)***

Gli impianti immediatamente pericolosi sono da intendersi quelli in cui vi siano condizioni di immediato pericolo per la incolumità e la salute delle persone e degli animali, con elevata probabilità di incidente grave al perdurare delle condizioni riscontrate.

L'esito dell'ispezione viene inserita a CURIT ed indicata nel report di riepilogo, con l'acronimo 'IIP'.

#### ***Procedura***

Nel caso si verificano le condizioni di impianti immediatamente pericolosi, l'ispettore dovrà effettuare la verifica dell'impianto, eseguendo l'analisi di combustione solo se ciò non compromette l'incolumità e la salute dell'ispettore, delle persone e degli animali presenti.

Al termine dell'ispezione l'impianto immediatamente pericoloso dovrà esser lasciato spento e l'utente informato della situazione riscontrata e della procedura che sarà adottata dalla Provincia di Como per la gestione della situazione.

Al punto 10.a del rapporto di prova dovrà essere riportata la dicitura: "IMPIANTO IMMEDIATAMENTE PERICOLOSO, lasciato spento in quanto è presente una situazione di immediato pericolo".

Entro 24 ore dalla verifica, a mezzo posta elettronica, il Concessionario dovrà trasmettere a mezzo PEC, su modello approvato dalla Provincia, comunicazione di impianto immediatamente pericoloso

completa della copia del verbale in formato pdf al Comune in cui è ubicato l'impianto, all'ASL territorialmente competente e per conoscenza alla Provincia.

Nel caso di impianto termico immediatamente pericoloso installato all'interno di un condominio, la cui pericolosità fosse connessa al sistema di scarico dei prodotti della combustione, l'ispettore riporterà al punto 10.a del rapporto di prova i riferimenti dell'amministratore di condominio e degli altri condomini (nominativo/scala e piano/nome) che per la posizione della propria unità immobiliare potrebbero utilizzare la stessa canna fumaria (collettiva o collettiva ramificata) o lo stesso vano tecnico per il passaggio del sistema di scarico fumi.

Qualora l'impianto in questione fosse stato oggetto di manutenzione nella stagione termica in corso o in quella precedente e nel rapporto di controllo tecnico (allegato F/G) non fossero riportate prescrizioni/raccomandazioni/note inerenti la situazione di impianto pericoloso, l'ispettore valuterà se tali condizioni potevano oggettivamente essere già riscontrate alla data delle manutenzione ed, in caso positivo, provvederà a farne menzione nel rapporto di prova.

#### ***Definizione di impianto potenzialmente pericoloso (IPP)***

Gli impianti potenzialmente pericolosi sono da intendersi quelli in cui, al verificarsi di determinate e verosimili condizioni scatenanti, si possano configurare situazioni di pericolo dovute alla non completa rispondenza dell'impianto stesso alle normative di legge vigenti in materia di sicurezza.

L'esito dell'ispezione viene inserita a CURIT ed indicata nel report di riepilogo, con l'acronimo 'IPP'.

#### ***Procedura***

Nel caso si verificano le condizioni di impianti potenzialmente pericolosi, l'ispettore, dovrà effettuare la verifica dell'impianto, eseguendo l'analisi di combustione solo se ciò non compromette l'incolumità e la salute dell'ispettore, delle persone e degli animali presenti.

Al termine dell'ispezione l'impianto immediatamente pericoloso dovrà esser lasciato spento e l'utente informato della situazione riscontrata e della procedura che sarà adottata dalla Provincia di Como per la gestione della situazione.

Al punto 10.a del rapporto di prova dovrà essere riportata la dicitura: "IMPIANTO POTENZIALMENTE PERICOLOSO, lasciato spento in quanto è presente una situazione di potenziale pericolo".

Entro 48 ore dalla verifica, a mezzo posta elettronica, il Concessionario dovrà trasmettere a mezzo PEC, su modello approvato dalla Provincia, comunicazione di impianto potenzialmente pericoloso completa della copia del verbale in formato pdf al Comune in cui è ubicato l'impianto, all'ASL territorialmente competente e per conoscenza alla Provincia.

Nel caso di impianto termico potenzialmente pericoloso installato all'interno di un condominio, la cui pericolosità fosse connessa al sistema di scarico dei prodotti della combustione, l'ispettore riporterà al punto 10.a del rapporto di prova i riferimenti dell'amministratore di condominio e degli altri condomini (nominativo/scala e piano/nome) che per la posizione della propria unità immobiliare potrebbero utilizzare la stessa canna fumaria (collettiva o collettiva ramificata) o lo stesso vano tecnico per il passaggio del sistema di scarico fumi.

Qualora l'impianto in questione fosse stato oggetto di manutenzione nella stagione termica in corso o in quella precedente e nel rapporto di controllo tecnico (allegato F/G) non fossero riportate prescrizioni/raccomandazioni/note inerenti la situazione di impianto potenzialmente pericoloso, l'ispettore valuterà se tali condizioni potevano oggettivamente essere già riscontrate alla data delle manutenzioni ed, in caso positivo, provvederà a farne menzione nel rapporto di prova.

#### **1.4.4. Impianto "grande e vecchio" (IGV) – potenza superiore a 116 kW ed installato da oltre 15 anni.**

##### ***Riferimenti normativi***

DGR 2601/2011, par. 7, nella parte relativa alle ispezioni sulla tipologia di impianti indicata in oggetto.

##### ***Procedura***

Nel caso di impianti di potenza nominale complessiva superiore o uguale a 116kW con generatori di calore di età superiore a 15 anni, l'ispettore, al punto 10 del rapporto di prova riporterà la dicitura: "Impianto > 116kW, >15 anni: segue formale richiesta da parte della Provincia di Como di produzione della relazione tecnica asseverata attestante il rendimento medio globale stagionale dell'impianto di cui al par. 7 Della DGR 2601/11".

L'ispettore consegnerà un estratto della DGR 2601/2011 relativo al punto in oggetto e fornirà all'utente indicazioni per scaricare dal sito della Provincia di Como il modello di relazione asseverata.

L'esito dell'ispezione viene inserita a CURIT ed indicata nel report di riepilogo, con l'acronimo 'IGV'.

#### **1.4.5. Sostituzione del generatore di calore (SGEN)**

##### ***Riferimento normativo***

DGR 8745/2007, art. 6

DGR 2601/2011

Decreto Regione Lombardia n. 6260/2012

### **Procedura**

Nel caso si riscontri la sostituzione del generatore di calore, dopo l'entrata in vigore della DGR 8745/2007, e potenza termica del generatore di calore superiore a 35kW, l'ispettore:

Al punto 10 del rapporto di prova riporterà la dicitura: "Sostituzione del generatore di calore dopo l'entrata in vigore della DGR8745/2008. Richiedere la documentazione come previsto dalla normativa"

Al punto 10 del rapporto di prova annoterà il nominativo dell'installatore (Ragione Sociale, indirizzo e partita IVA) che ha effettuato la sostituzione del generatore di calore.

A richiesta dell'utente, consegnerà estratto della DGR8745/2008 punto 6 e fornirà gli opportuni riferimenti.

L'esito dell'ispezione viene inserita a CURIT ed indicata nel Report di riepilogo ispezioni, con l'acronimo 'SGEN'.

### **1.4.6. Patentino di abilitazione alla conduzione impianti termici di potenza superiore a 232kW (PAT)**

#### **Riferimento normativo**

D.Lgs 152/2006, art. 287 e segg.

DGR 2601/2011 par. 17

#### **Procedura**

Nel caso di impianti di potenza superiore a 232 kW, l'ispettore verifica a chi è affidata la conduzione dell'impianto chiedendo, qualora il responsabile impianto vi provveda direttamente, l'esibizione del patentino, facendone menzione sul verbale come segue: "VISIONATO PATENTINO N..... RILASCIATO DA .....IL....." o annotando la circostanza verificatasi. Nel caso invece di conduzione affidata ad un terzo, l'ispettore registra sul verbale l'anagrafica del soggetto cui è affidata la conduzione e gli estremi del patentino (numero, data del rilascio ed Ente che lo ha rilasciato).

L'esito dell'ispezione viene inserita a CURIT ed indicata nel Report di riepilogo ispezioni, con l'acronimo 'PAT'.

### **1.4.7. Esito negativo (EN)**

#### **Riferimento normativo**

DGR 2601 - punto 7

Istruzione compilazione "Rapporto di prova", inferiore e superiore, ex Decreto regionale n. 6260/2012.

### **Procedura**

Nel caso, con riferimento al rendimento del generatore, il risultato dell'ispezione sia negativo per uno o più dei casi previsti nel verbale (8.b, 8.c, 8.d) il Concessionario dovrà inviare alla Provincia copia del rapporto di prova in formato .pdf, a mezzo posta elettronica, entro 7 giorni dalla data ispezione.

L'esito dell'ispezione viene inserita a CURIT ed indicata nel Report di riepilogo ispezioni, con l'acronimo 'EN'.

## **2. COMPILAZIONE DEL RAPPORTO DI PROVA**

### **2.1. Riferimenti normativi**

La compilazione del rapporto di prova dovrà essere effettuata tenendo conto dei seguenti riferimenti normativi:

- DLgs. 192/2005 e s.m.i.;
- DGR 2601/2011;
- Decreto regionale n. 6260/2012, nella parte di istruzione alla compilazione dei rapporti di prova;

### **Procedura**

Il rapporto di prova va compilato in tutte le sue parti in modo conforme alle norme di cui sopra, in particolare secondo le specifiche indicazioni riportate nel Decreto regionale n. 6260/2012. Qualora l'ispettore ritenga di non compilare determinate parti del rapporto di prova, dovrà specificarne il motivo sul rapporto di prova stesso o in foglio allegato e sottoscritto, eventualmente anche cumulativo per più rapporti, consapevole che qualora le motivazioni non vengono ritenute adeguate verranno applicate dalla SA le penali previste all'art. 12 del Capitolato, fatta salva anche la possibilità che l'ispezione non venga retribuita.

### **2.2. Validità del Rapporto di Prova**

Nella compilazione del rapporto di prova l'ispettore dovrà inoltre tenere conto delle indicazioni specifiche di seguito riportate.

Il rapporto di prova non è ritenuto valido (l'ispezione non viene pertanto retribuita al Concessionario) qualora privo di uno dei seguenti elementi:

- NOME E COGNOME ISPETTORE
- FIRMA DELL'ISPETTORE

- FIRMA DELL'UTENTE O DI UN SUO DELEGATO (la delega sottoscritta in originale, con allegata copia di documento di identità del delegante, deve essere consegnata unitamente al verbale)
- DATI ANAGRAFICI COMPLETI DEL RESPONSABILE IMPIANTO
- DATA SVOLGIMENTO ISPEZIONE
- RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (fatti salvi i casi, adeguatamente giustificati, in cui si ravvisano cause ostative di forza maggiore, di cui al precedente punto 1.4.1.)

In assenza della documentazione relativa all'analisi del rendimento di combustione emessa dall'analizzatore ("striscia"), il rapporto di prova sarà considerato non completo e l'ispezione retribuita come previsto per il caso di cui al precedente punto 1.4.1.

## **2.3. Compilazione dei Rapporti di Prova**

### **2.3.1. Rapporto di prova per impianti termici di potenza inferiore a 35kW**

#### Ispezione N°

All'interno dell'apposito riquadro, sotto alla numerazione prestampata del verbale, inserire il numero di ispezione, in base alla numerazione progressiva indicata nell'elenco degli impianti estratti fornito dalla SA nel file Excel Impianti estratti.

#### Punto 1./m/o

Come responsabile dell'impianto deve essere indicato il nominativo di una sola persona, che ricopre tale ruolo al momento della verifica.

Nel caso di ditta o società, oltre alla ragione sociale completa di P.IVA deve anche essere indicato il nominativo (cognome e nome) del soggetto che ricopre il ruolo di responsabile dell'impianto termico, completo di CODICE FISCALE.

#### Punto 1.n – Terzo responsabile

Nel caso di verifica in presenza di Terzo Responsabile l'ispettore, in fase di sopralluogo, dovrà:

- accertare l'esistenza del contratto di Terzo Responsabile;
- registrare i dati anagrafici dell'eventuale manutentore in subappalto;
- verificare che il soggetto terzo possieda i requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente per svolgere tale ruolo;

L'ispettore riporterà al punto 10 del rapporto di prova l'esito delle verifiche di cui sopra, con annotazione delle circostanze riscontrate.

#### Punto 3.d – Data di installazione del generatore di calore

Indicare la data di installazione del generatore di calore, rilevandola dalla documentazione presente o per dichiarazione del responsabile impianto, da annotare al punto 11 del rapporto di prova.

Nel caso di data non certa indicare almeno mese e/o anno presunto, anche nella forma: "installazione precedente al ....."

#### Punto 4.b – Controllo evacuazione prodotti della combustione

Nel caso di scarico a parete dei prodotti della combustione, indicare se E' RISPETTATA/NON E' RISPETTATA oppure se NON È STATA VERIFICATA la rispondenza alle vigenti leggi nazionali ed al Regolamenti d'Igiene vigente sul Comune in cui è ubicato l'impianto.

#### Punto 5.c – Dichiarazione di conformità

Qualora non sia presente la dichiarazione di conformità riguardante l'impianto gas, completa di tutti gli allegati obbligatori così come previsto dal D.M. 37/2008 (adduzione gas, installazione e collegamento apparecchi utilizzatori, areazione e ventilazione, scarico all'esterno dei prodotti della combustione), l'ispettore elencherà nello spazio 10.a le inadempienze riscontrate.

#### Punto 7 – Analisi di combustione

Qualora non sia possibile effettuare l'analisi di combustione, l'ispettore dovrà:

Barrare interamente lo spazio di cui al punto 7.

Nello spazio 10.a – Note – Riportare i motivi per cui non è stato possibile effettuare l'analisi di combustione.

Nello spazio 10.a - Note – Riportare se, con riferimento alla ultima manutenzione effettuate nelle 2 stagioni termiche concluse ed a quella in corso, il valore di Monossido di carbonio e l'indice di fumosità (per i combustibili ove richiesto) sono REGOLARI/IRREGOLARI e se il rendimento di combustione è SUFFICIENTE/INSUFFICIENTE.

#### Punto 8 - Risultati dell'ispezione

Nel campo a), relativo alla manutenzione, per ultima stagione termica si intende quella conclusasi il 31/7 dell'anno di avvio della stagione termica in corso. Nel caso la manutenzione non fosse obbligatoria nel corso di tale stagione, l'ispettore provvederà a barrare la relativa riga.

#### Punto 9 – Spazio per le date manutenzione

Nello spazio al punto 9 del verbale, l'ispettore riporterà ordinatamente l'elenco delle manutenzioni eseguite nel quadriennio (quattro stagioni termiche) conclusosi il 31/7 dell'anno di avvio della stagione termica in corso, complete di data, specificando con la dicitura "+AC" se è stata eseguita anche l'analisi di combustione.



#### Punto 10 – Codici elenco non conformità

L'ispettore dovrà riportare nello spazio 10.a l'elenco delle non conformità riguardanti l'impianto termico verificato e nello spazio 10.b l'elenco dei relativi codici di non conformità adottato dalla SA. In alternativa l'ispettore potrà consegnare al responsabile impianto copia dell'elenco di cui sopra, annotandolo nel verbale.

### **2.3.2. Rapporto di prova per impianti termici di potenza superiore a 35kW**

#### Ispezione N°

All'interno dell'apposito riquadro, sotto alla numerazione prestampata del verbale, inserire il numero di ispezione, in base alla numerazione progressiva indicata nell'elenco degli impianti estratti fornito dalla SA.

#### Punto 3.d – Data di installazione del generatore di calore

Indicare la data di installazione del generatore di calore, rilevandola dalla documentazione presente o per dichiarazione del responsabile impianto, da annotare al punto 11 del rapporto di prova.

Nel caso di data non certa indicare almeno mese e/o anno presunto. (o se l'installazione è antecedente il 01/08/2007).

#### Punto 7 – Analisi di combustione

Qualora non sia possibile effettuare l'analisi di combustione, l'ispettore dovrà:

Barrare interamente lo spazio di cui al punto 7.

Nello spazio 10.a – Note – Riportare i motivi per cui non è stato possibile effettuare l'analisi di combustione.

Nello spazio 10.a - Note – Riportare se, con riferimento alla ultima manutenzione effettuate nelle 2 stagioni termiche concluse ed a quella in corso, il valore di Monossido di carbonio e l'indice di fumosità (per i combustibili ove richiesto) sono REGOLARI/IRREGOLARI e se il rendimento di combustione è SUFFICIENTE/INSUFFICIENTE.

#### Punto 9 – Spazio per le date manutenzione

Nello spazio al punto 9 del verbale, l'ispettore riporterà ordinatamente l'elenco delle manutenzioni eseguite nel quadriennio (quattro stagioni termiche) conclusosi il 31/7 dell'anno di avvio della stagione termica in corso, complete di data, specificando con la dicitura "+AC" se è stata eseguita anche l'analisi di combustione.

#### Punto 10 – Codici elenco non conformità

L'ispettore dovrà riportare nello spazio 10.a l'elenco delle non conformità riguardanti l'impianto termico verificato e nello spazio 10.b l'elenco dei relativi codici di non conformità adottato dalla SA. In alternativa l'ispettore potrà consegnare al responsabile impianto copia dell'elenco di cui sopra, annotandolo nel verbale.

### **3. INSERIMENTO DEI RAPPORTI DI PROVA A CURIT**

I rapporti di prova compilati e sottoscritti in sede di ispezione devono essere inseriti a CURIT, a cura dell'ispettore, entro la fine del mese successivo a quello in cui viene effettuata l'ispezione, come previsto dalla DGR 2601/2011. Il caricamento dei dati deve avvenire secondo i manuali operativi messi a disposizione sul portale del CURIT stesso, con tutti gli accorgimenti indicati nel capitolato e nelle presenti N.O., a seconda dei casi dettagliati nei punti precedenti, al fine di allineare il contenuto dei dati accatastati con la realtà dei fatti riscontrati e con le informazioni ottenute dall'ispettore in sede di ispezione.

### **4. MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DEI RAPPORTI DI PROVA ALLA SA.**

L'operatore incaricato dal Concessionario di effettuare l'ispezione, inserisce a CURIT il rapporto di prova entro il termine massimo di trenta giorni dal giorno di effettuazione dell'ispezione. E' fatto salvo il termine più restrittivo, recepito in sede di formale aggiudicazione, previsto dal Concessionario quale miglioramento del progetto in applicazione dell'art. 8 del Capitolato.

La consegna dalla Provincia degli originale del Rapporto di Prova (foglio di colore bianco) deve avvenire entro 15 giorni dal termine di cui al precedente capoverso. Ogni rapporto di prova deve essere piegato singolarmente in formato A4, con il lato compilato rivolto verso l'esterno. I verbali devono essere ordinati in ordine crescente per n° di rapporto. In caso di centrale termica con più generatori, i 'secondi fogli' relativi ai generatori aggiuntivi devono essere inseriti all'interno del rapporto di prova relativo al primo generatore. Ad ogni consegna di verbali deve essere allegata stampa della distinta di inserimento a CURIT, in duplice copia, una della quali sarà restituita al Concessionario con timbro di ricevuta della SA.

Alla consegna del cartaceo deve essere di volta in volta allegato la trasmissione telematica (o su CD) del Report Riepilogo Ispezioni di cui al prossimo punto, completo di tutte le informazioni relative alle ispezioni già effettuate ed inserite a CURIT.

## **5. COMPOSIZIONE E GESTIONE DEL "REPORT RIEPILOGO ISPEZIONI"**

### **5.1. INDICAZIONI GENERALI – CONTENUTO MINIMO**

Il Concessionario, ricevuto dalla Provincia il file Excel recante l'elenco degli impianti estratti per l'ispezione deve gestirlo quale "Report Riepilogo Ispezioni" integrandolo con tutte le informazioni relative ad ogni singola ispezione, secondo le indicazioni riportate nelle presenti N.O., senza effettuare modifiche nell'ordine delle righe e senza modificare la numerazione progressiva assegnata dalla SA, salvo quanto previsto nei successivi punti 5.1 e 5.2.

Il Concessionario provvede, in particolare, a compilare i seguenti campi:

- GIORNO ISPEZIONE
- DALLE
- ALLE
- NOME E COGNOME ISPETTORE
- N. CELLULARE ISPETTORE
- NOME CORRETTO RESPONSABILE IMPIANTO (è proposto uguale a quello indicato nel campo NOME RESPONSABILE IMPIANTO)
- INDIRIZZO CORRETTO IMPIANTO (è proposto uguale a quello indicato nel campo INDIRIZZO IMPIANTO)
- GESTIONE ISPEZIONE (annullata o annotazioni di cui ai precedenti punti da 1.3.1 a 1.3.8.)
- NOTE ISPETTORE/CONCESSIONARIO (eventuali)
- NUMERO RAPPORTO DI PROVA (che può essere vuoto solo in caso di ANNULLATA).
- ESITO ISPEZIONE (utilizzando i campi relativi ai casi di cui ai precedente punti da 1.4.1. – a 1.4.7).
- COMPENSO PRESUNTO (calcolato sulla base delle indicazioni di cui all'art. 4 del Capitolato tecnico)

Sono fatti salvi gli eventuali miglioramenti del Report Riepilogo Ispezioni previsti dall'art. 8 del Capitolato, integrati dal Concessionario in sede di presentazione dell'offerta.

### **5.2. Generatore/impianto aggiuntivo – Stesso soggetto**

In caso di ispezioni durante le quali si sia riscontrata l'esistenza di più generatori o più impianti, a fronte di uno solo atteso (cfr. caso n. 1.3.5) dovranno essere aggiunte al Report tanti record quanti sono i generatori/impianti aggiuntivi, posizionandoli SOTTO l'ispezione originaria, aggiungendo al numero progressivo dell'ispezione originaria le lettere A,B,C,D ecc. in ordine alfabetico e compilando tutti i campi previsti.

### **5.3. Impianti aggiuntivi – Nuovo Soggetto**

In caso ispezioni durante le quali si sia riscontrata l'esistenza di più impianti, a fronte di uno solo atteso (cfr. casi n. 1.3.6) dovranno essere aggiunte al Report tanti record quanti sono gli impianti aggiuntivi ispezionati, posizionandole IN CODA all'intero elenco, ed assegnando alle stesse il numero di ispezione progressivamente seguente. Tale numero dovrà essere aggiunto a cura del Concessionario, a posteriori, sull'originale del rapporto di prova prima della consegna alla SA.



PROVINCIA DI COMO

Servizio/Ufficio: Aria ed Energia  
Proposta N° 2013/5  
Registro: DETE

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI  
COMPETENZA PROVINCIALE, PER LE STAGIONI TERMICHE 2013-2014 E 2014-2015,  
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA  
Art. 151 – comma 4 – D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000

SI RILASCIA VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Registrato imp. n. .... sub. .... al C.d.C. n. .... Tit. ....  
Funz. .... Serv. .... Int. .... Cap. ....

Favorevole       Contrario

Li, 17/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO

GALETTI DARIO

---

DETERMINAZIONE N° 2013 / 462 DEL 09/05/2013